TRATTATO DI ESTRADIZIONE, DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE CON PROTOCOLLO FINALE, STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 12 GIUGNO 1942

Art. 8

Estradizione provvisoria

Nei casi preveduti dall'art. 7 le Parti contraenti si consegneranno provvisoriamente, ai fini del procedimento penale, le persone per le quali, secondo il presente Trattato, e' obbligatoria l'estradizione, in quanto gli interessi della giustizia della Parte richiesta non vi si appongano. La Parte richiedente riconsegnera' senza indugio la persona perseguita, su richiesta dell'altra Parte, ed in ogni caso non appena terminato il procedimento penale.

Versione in vigore dal 12 dicembre 1942, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattato di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale con Protocollo finale, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 12 giugno 1942
Estremi	Legge 18 ottobre 1942, n. 1344
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-di-estradizione-di-assistenza-giudiziaria-in-materia-penale/art-8-estradizione-provvisoria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it